stampa | torna

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

INDICE

Art.1 - Diritto alla denominazione

Art.2 - Zona di produzione

Art.3 - Materie prime e fasi produttive

Art.4 - Caratteri (fondamentali) della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

Art.5 - Prodotti innovativi

Art.6 - Marchio e denominazioni

Art.7 - Comitato di disciplinare

NOTE

Art. 1 Diritto alla denominazione

- 1. La denominazione di origine "Ceramica Artistica e Tradizionale di Orvieto", in base alla legge 9 luglio 1990 n.188, come modificata dall'art.44 della Legge 6 febbraio 1996 n.52, è riservata ai ceramisti iscritti nel "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" come previsto all'art.3 della Legge suddetta.
- 2. Detta denominazione viene riportata nei marchi che contraddistinguono la produzione orvietana e che potranno essere apposti esclusivamente su opere prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui all'art.2 con le modalità stabilite all'art.6.

INDICE

Art. 2 Zona di produzione

La produzione ceramica oggetto del presente disciplinare deve avvenire presso botteghe, fabbriche o altri opifici situati nel territorio del Comune di Orvieto.

INDICE

Art. 3 Materie prime e fasi produttive

- 1. Le argille per la produzione di ceramica artistica e tradizionale orvietana, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2, comma 3, della Legge 188/90, dovrebbero essere preferibilmente ottenute, in particolare per le argille da maiolica, nei bacini del comprensorio orvietano come indicato nella cartografia allegata al presente disciplinare al fine di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.
- 2. E' consentito altresì l'impiego di argille di altra provenienza purché le fondamentali proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.
- 3. Per la produzione di ceramiche di tipo tradizionale (terrecotte e maioliche) è prescritto l'impiego di argille a contenuto ferroso; per particolari produzioni a colaggio è consentito l'uso della terraglia bianca purchè restino salvi i caratteri specifici della produzione orvietana.
- 4. Tutte le fasi produttive debbano avvenire all'interno della fabbrica, bottega o laboratorio del produttore ceramico iscritto al Registro, ma è comunque consentito:
- a)provvedersi di semilavorati realizzati fuori dall'impresa entro il territorio nazionale purché abbiano le caratteristiche indicate al comma 1 del presente articolo.
- b)Avvalersi dell'antica pratica di decorazione a domicilio purché l'esecutore risieda nel territorio comunale di Orvieto e sia iscritto all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Ditte della Camera di Commercio di Terni.
- 5. E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti ai vari stili tradizionali orvietani.
- 6. Non è consentita la realizzazione di motivi decorativi appartenenti al repertorio tradizionale orvietano mediante processi seriali come calcomanie, serigrafie e applicazioni meccaniche in genere se non nel caso di produzioni innovative di cui all'art.5.
- 7. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale orvietana, utilizzate secondo le prescrizioni del presente articolo, devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari di cui al primo comma dello stesso articolo, definite in conformità delle norme UNI.
- 8. Le fasi produttive e le tecniche impiegate nella lavorazione del prodotto finito devono mantenere intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al comma precedente.

INDICE

Caratteri (fondamentali) della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto

- 1. I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Orvieto, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono la produzione orvietana nei diversi periodi storici in cui si è manifestata ed è testimoniata e riconoscibile da opere delle quali è accertata e/o accreditata una sicura origine orvietana.
- 2. Sono considerate storiche e tradizionali per la produzione orvietana le classi ceramiche che l'hanno caratterizzata nelle varie epoche (delle quali sono già note le tecniche di foggiatura e di decorazione) come dall'elenco seguente:

PERIODO ANTICO (VI sec. - Inizi III sec. a. C.)

- Ceramica d'impasto (anche con decorazione "a stralucido")
- Bucchero (anche graffito o decorato "a celindretto")
- Bucchero grigio
- Ceramica a vernice nera (anche con decorazioni a stampo)
- Ceramica etrusca a figure nere
- Ceramica etrusca a figure rosse
- Ceramica "argentata" (con applicazioni a rilievo)
- Terrecotte policrome.

PERIODO MEDIEVALE (XIII sec. - XV sec. prima metà)

- Ceramica dipinta sotto vetrina
- Maiolica arcaica (anche con applicazioni a rilievo, modellate a mano e a stampo)
- Maioliche decorate con verde a rilievo ("famiglia verde")
- Zaffera a rilievo
- Maiolica
- Ceramica ingobbiata e graffita

PERIODO RINASCIMENTALE E POST-RINASCIMENTALE (seconda metà XV sec. - XVII sec.)

- Maiolica
- Sperimentazione di Maiolica a lustro (come definita nel Thesaurus)
- Ceramica ingobbiata e dipinta sotto vetrina

PERIODO STORICISTICO (1920 - 1945)

- Ceramica dipinta sotto vetrina
- Maiolica (anche con applicazioni a rilievo)
- 3. Al fine di tutelare i caratteri della produzione storica orvietana tutte le opere conosciute che ad essa appartengono sono registrate in apposito registro-catalogo (Thesaurus), tenuto a cura di esperti, che ne riporta oltre alla riproduzione fotografica, le caratteristiche essenziali di argilla, forma, dimensioni, smalti e colori, decorazioni, autore ed epoca (anche per attribuzione), collocazione e quant'altro può completare la descrizione e la identificazione della singola opera, fornendo un quadro di riferimento delle tipologie morfologiche e degli stilemi decorativi vincolante ai fini della concessione del marchio di "Ceramica artistica e tradizionale di Orvieto".
- 4. Il Thesaurus della ceramica orvietana dovrà essere aggiornato ogniqualvolta, col progredire degli studi, si presentino ulteriori scoperte e valutazioni integrative.
- 5. Il rispetto e la fedele osservanza di modelli, forme, stili e decori delle produzioni tradizionali orvietane vengono riscontrati sui prototipi esistenti nelle Collezioni civiche nonché nei musei e collezioni in Italia e all'estero.

INDICE

Art. 5 Produttori innovativi

- 1. Il presente disciplinare tutela anche quelle produzioni ceramiche contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.
- 2. Le imprese che, avendone facoltà, [oppure: iscritte nel registro di cui alla Legge 188/90] intendono utilizzare il marchio per produzioni innovative richiedono l'autorizzazione al Comitato di Disciplinare (di cui all'art.7) descrivendo le tipologie originarie di riferimento, i motivi e i criteri dell'innovazione.

INDICE

Art. 6 *Marchio e denominazioni*

- 1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:
- a)la denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;

2 di 3 06/02/2017 15:14

- b)la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome ORVIETO o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.
- 2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:
- a)il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Disciplinare; b)le tipologie dei materiali prodotti (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.
- 3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:
- a)la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare; b)gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma;
- c)per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

INDICE

Art. 7 Comitato di disciplinare

- 1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare, costituito ai sensi della Legge 188/1990, che ha sede presso il Palazzo Comunale di Orvieto.
- 2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/1990 e al relativo Regolamento e delibere di attuazione, nonché al presente disciplinare.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 29.03.2000.

INDICE

3 di 3